

Decreto Interministeriale 16 febbraio 2007-03-07 INCENTIVAZIONE IN “CONTO ENERGIA” DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI A RETE

COMPENDIO

1. Chi può beneficiare dell'incentivazione in “Conto Energia” per impianti fotovoltaici”:

(Art. 3 – comma 1):

- Persone fisiche
- Persone giuridiche
- Soggetti pubblici
- Condomini di unità abitative e/o di edifici.

I beneficiari dell'incentivazione devono essere:

- Soggetti di un rapporto con un fornitore di energia (ENEL, AEM o Altro), cioè, in pratica, titolari di un contatore di energia elettrica;
- Devono essersi dichiarati Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico in oggetto.

2. Impianti fotovoltaici che possono essere incentivati: (Art. 4):

Tutti gli impianti fotovoltaici (nuovi o ampliamento di preesistenti) entrati in esercizio dopo il 25 aprile 2007, aventi potenza di picco **NON INFERIORE A 1 kWp** (almeno 8 m² di pannelli fotovoltaici cristallini) e **connessi alla rete elettrica (ossia grid-connected)**.

Sono esclusi dall'incentivazione in Conto Energia i sistemi fotovoltaici isolati (Stand-Alone), per i quali è previsto in futuro apposito decreto.

Verranno incentivati **TUTTI gli impianti fotovoltaici**, costruiti e connessi a rete:

- Entro il raggiungimento del tetto di potenza installata di 1200 MW (complessivamente in tutta Italia);
- Entro i 14 mesi successivi dalla pubblicazione sul sito ufficiale del GSE del raggiungimento di tale limite.

3. Tipo di connessione alla rete ENEL:

Gli impianti possono essere collegati alla rete ENEL secondo due modalità:

- **Regime di scambio:** l'energia con ENEL viene scambiata (non venduta), per cui mediante tale sistema, di fatto, è concesso di consumare di notte od in giornate nuvolose l'eccesso di energia prodotta durante il giorno dall'impianto fotovoltaico. **Questo sistema di connessione è il più vantaggioso per piccoli impianti domestici.** Tale sistema è consentito (non obbligatorio) per tutti gli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kWp.
- **Regime di cessione in rete:** l'energia fotovoltaica **NON AUTOCONSUMATA Istantaneamente** viene venduta ad ENEL (che la ritira al prezzo stabilito dall'AEEM – da 0,07 a 0,095 €/kWh + IVA). Quando però si preleva dalla rete (di notte, od in giornate particolarmente nuvolose) l'energia viene comprata ai prezzi di mercato (stabiliti anch'essi dall'AEEM – da 0,10 a 0,15 €/kWh + IVA).

Il regime di Cessione in rete è conveniente solo se l'impianto fotovoltaico ha una produttività molto maggiore del fabbisogno elettrico di consumo, ossia se l'impianto è di taglia maggiore rispetto alla necessità dell'utenza.

4. Entità dell'incentivazione: (Art. 6):

Gli impianti fotovoltaici vengono suddivisi in 3 classi di potenza:

- 1 ÷ 3 kWp
- 3 ÷ 20 kWp
- > 20 kWp

e secondo 3 tipi di installazione:

- b1) NON INTEGRATA: con pannelli a terra o su edifici e elementi di arredo urbano, con inclinazione diversa da quella del piano d'appoggio;
- b2) PARZIALMENTE INTEGRATA: con pannelli sull'involucro di edifici o elementi di arredo urbano, con inclinazione parallela a quella del piano d'appoggio, oppure su tetti piani;
- b3) INTEGRATA ARCHITETTONICAMENTE: con i pannelli fotovoltaici che sostituiscono gli elementi di copertura (tegole, vetrate).

In base a tale suddivisione, la tariffa incentivante corrispondente è schematizzata nella seguente tabella:

		1	2	3
	Potenza nominale dell'impianto P (kW)	Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1)	Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2)	Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3)
A)	$1 \leq P \leq 3$	0,40	0,44	0,49
B)	$3 < P \leq 20$	0,38	0,42	0,46
C)	$P > 20$	0,36	0,40	0,44

Valori in €/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico.

L'incentivo viene contabilizzato mediante apposito contatore installato da ENEL Distribuzione, all'uscita dell'impianto FV.

Viene dunque incentivata TUTTA la produzione fotovoltaica, sia che questa sia autoconsumata istantaneamente (carichi collegati durante il giorno) oppure che venga riversata in rete ENEL.

Esiste inoltre un premio (Art. 7) che aumenta l'incentivo di una percentuale, se nei periodi successivi all'entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico, si dimostra una diminuzione del fabbisogno elettrico dell'utenza pari ad almeno il 10%.

La percentuale di aumento dell'incentivo è così calcolata:

- ½ della percentuale di diminuzione del fabbisogno, con un massimo del 30%.

La percentuale di riduzione del fabbisogno elettrico dell'utenza va dimostrata mediante due successive Certificazioni Energetiche dell'Edificio, redatte da tecnico abilitato, a seguito dell'attuazione di misure di risparmio indicate nella prima delle due.

5. Tipo di connessione alla rete ENEL:

Gli impianti possono essere collegati alla rete ENEL secondo due modalità:

- **Regime di scambio:** l'energia con ENEL viene scambiata (non venduta), per cui mediante tale sistema, di fatto, è concesso di consumare di notte od in giornate nuvolose l'eccesso di energia prodotta durante il giorno dall'impianto fotovoltaico. **Questo sistema di connessione è il più vantaggioso per piccoli impianti domestici.** Tale sistema è consentito (non obbligatorio) per tutti gli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kWp.
- **Regime di cessione in rete:** l'energia fotovoltaica **NON AUTOCONSUMATA Istantaneamente** viene venduta ad ENEL (che la ritira al prezzo stabilito dall'AEEG – da 0,07 a 0,095 €/kWh + IVA). Quando però si preleva dalla rete (di notte, od in giornate particolarmente nuvolose) l'energia viene comprata ai prezzi di mercato (stabiliti anch'essi dall'AEEG – da 0,10 a 0,15 €/kWh + IVA). Il regime di Cessione in rete è conveniente solo se l'impianto fotovoltaico ha una produttività molto maggiore del fabbisogno elettrico di consumo, ossia se l'impianto è di taglia maggiore rispetto alla necessità dell'utenza.

ESEMPIO:

Si prenda ad esempio una villetta monofamiliare con contratto con ENEL da 3 kW e fabbisogno elettrico annuo di 3000 kWh/anno.

Se si costruisce un impianto fotovoltaico da 2,4 kWp (circa 20 m² di pannelli cristallini) collocato sulla falda del tetto, sopra le tegole (dunque parzialmente integrato – categoria b2), si avrà diritto ad una tariffa incentivante pari a:

0,44 €/kWh

Per una collocazione a Sud, con inclinazione di 30°, in Piemonte, un impianto da 2,4 kWp produrrà nel corso di un anno solare (circa):

2.880 kWh/anno

Il GSE S.p.A. elargirà complessivamente:

1.267,20 €/anno

accreditandoli direttamente sul c/c bancario indicato dal Responsabile dell'impianto fotovoltaico (utente). Si tratta di un incentivo, dunque (per i privati) esentasse.

Se l'impianto è collegato alla rete ENEL in regime di scambio, si avrà un risparmio sulla bolletta elettrica (supponendo un prezzo dell'energia elettrica pari a **0,15 €/kWh + IVA 10%**) pari a:

475,20 €/anno

Restano dunque a carico dell'utenza i seguenti costi:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Energia prelevata (3000 – 2880) = 120 kWh: | 19,80 €/anno |
| - corrispettivo installazione contatori: | 60,00 € circa (una tantum) |
| - servizio di lettura del contatore GSE | 24,00 €/anno |
| - canoni fissi: | quelli attuali della bolletta |

Se successivamente, si dimostra che il fabbisogno dell'utenza è sceso ad. es. da 3000 a 2550 kWh/anno, ossia del 15%, si avrà diritto ad un premio di incentivazione del 7,5% in più sulla tariffa incentivante, che passa dunque a:

0,473 €/kWh

per cui l'incentivo percepito annuo diverrebbe:

1.362,24 €/anno

mentre la bolletta ENEL diverrebbe azzerata (escluso canoni fissi), dato che il fabbisogno risulterebbe inferiore alla produttività dell'impianto fotovoltaico.

6. ITER burocratico per avere accesso all'incentivazione:

1. Presentazione di D.I.A. presso il Comune per Ristrutturazione edilizia (manutenzione straordinaria impianto elettrico).
2. Presentazione ad ENEL di Progetto Definitivo di installazione impianto fotovoltaico, con Richiesta di connessione alla rete elettrica (scelta se in scambio o cessione).
3. Costruzione dell'impianto fotovoltaico.
4. Invio della documentazione di Fine Lavori ad ENEL Distribuzione.
5. Entrata in esercizio del medesimo (connessione alla rete ENEL).
6. Invio della documentazione di entrata in esercizio al GSE S.p.A. (entro 60 giorni), con richiesta di riconoscimento dell'incentivazione.
7. Entro 60 giorni, risposta del GSE che comunica la tariffa incentivante di cui si ha diritto.

7. NON CUMULABILITA' CON ALTRI TIPI DI INCENTIVI:

Per avere accesso all'incentivazione in Conto Energia, è necessario NON avere beneficiato di altri contributi in conto capitale in misura superiore al 20% del costo complessivo dell'impianto.

Inoltre, gli impianti fotovoltaici, secondo il presente decreto:

- NON beneficiano della possibilità di detrazione dall'IRPEF del 36% in 10 anni (ristrutturazioni edilizie);
- NON beneficiano della possibilità di detrazione dall'IRPEF del 55% in 3 anni (Finanziaria 2007 – D.M. 19/02/2007), invece riconosciuta per i **pannelli solari termici**.

Gli impianti fotovoltaici, invece, beneficiano di IVA agevolata (10%) sia sui materiali, che sulla posa che sulla progettazione.